



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 32.2026

Seregno, 12 ottobre 2026

ACCONTI IMPOSTA NOVEMBRE 2026

Entro il 30.11.2026 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi: i) **metodo storico**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2025 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto spettanti; ii) **metodo previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2026 sempre al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto. Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro).

Acconti nel CPB 2025-2026 e 2026-2027

I soggetti che hanno aderito al **CPB 2025-2026** e che si trovano nel 2° anno di concordato preventivo dovranno determinare le imposte secondo le regole ordinarie.

I soggetti che hanno aderito al **CPB 2026-2027** e che si trovano nel 1° anno di concordato preventivo dovranno determinare le imposte come segue:

- a) se l'acconto Ires/Irpef è determinato con metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa/lavoro autonomo dichiarato per il periodo 2025, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- b) se l'acconto Irap è determinato con metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17;
- c) se, invece, l'acconto è determinato con metodo previsionale (quindi sul 2026), la 2ª rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

concordato e quanto versato con la 1ª rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni suddette devono essere versate alla scadenza prevista per il 2° acconto (30.11.2026)

Per i contribuenti che decidono di rinnovare l'adesione al CPB non trova applicazione la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del decreto CPB e di conseguenza tali contribuenti avranno la possibilità di determinare gli acconti con il metodo cosiddetto "storico" senza applicare la maggiorazione prevista dal citato articolo 20, comma 2, lettere a) e b) del decreto CPB.

Si riepiloga in calce un prospetto riassuntivo del calcolo dell'acconto imposta 2026 in scadenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

MODALITÀ DI CALCOLO ¹			
PERSONE FISICHE Rigo “differenza” RN 34 - Mod. Redditi 2026 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	• Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2026). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .	
	Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00	1° acconto	• Entro il 30.06.2026¹⁻² (20.07.2026 soggetti Isa³) senza maggiorazione. • Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa³).
		2° acconto	• Entro il mese di novembre (30.11.2026). • Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa³).
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2026 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 257,00	• Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio (30.11.2026).	
	Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00	1° acconto	• Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2026 e 20.07.2026 per soggetti Isa)². • Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa³).
		2° acconto	• Nell'11° mese dell'esercizio (30.11.2026). • Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa³).
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2026	Società di persone	• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00. • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: - 1^a, pari al 40% (50% per soggetti Isa³), entro il 30.06.2026 (20.07.2026 per i soggetti Isa)²; - 2^a, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro il mese di novembre (30.11.2026). • Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.	
	Soggetti Ires	• Per i soggetti Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: - 1^a, pari al 40% (50% per soggetti Isa³) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2^a, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro l'11° mese del periodo d'imposta.	
Note	¹. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef. ². La 1^a rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 30.07.2026, con una maggiorazione dello 0,40% (20.08.2026 per soggetti Isa con la maggiorazione dello 0,80%) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12. ³. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.		